

Confcommercio Professioni

Regolamento elettorale
Procedure di elezione Organi associativi

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. In attuazione del fondamentale principio statutario di democrazia interna, nonché dei correlati principi di trasparenza, integrità e partecipazione, riconosciuti da *Confcommercio- Professioni*, viene emanato il seguente regolamento elettorale;
2. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera a) dello Statuto federale, il regolamento disciplina le procedure elettive da parte dell'Assemblea:
 - a) dei 35 componenti del Consiglio, di cui all'art. 17 ;
 - b) del Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico, di cui all'art. 22;
 - c) del Collegio dei Probiviri, di cui all'art. 23;
3. Ai sensi dell'art. 18 comma 1, lettera a) dello Statuto federale, il Regolamento disciplina le procedure elettive da parte del Consiglio del Presidente di cui all'art. 21.

Art. 2

Modalità e termini di presentazione delle candidature

1. Ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti per la composizione degli Organi associativi e di eventuali cause di incompatibilità, le candidature devono essere presentate per iscritto, via *e-mail*, agli uffici della Federazione, all'indirizzo mail professioni@confcommercio.it fino a 20 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione;
2. La candidatura consiste in una dichiarazione, apposta sull'apposito modulo predisposto dagli uffici, con la quale ciascun soggetto esprime la propria disponibilità ad essere eletto alla carica di componente di un Organo associativo, attesta il possesso dei requisiti per la composizione dello stesso ed indica la sussistenza di eventuali cause di incompatibilità;
3. In rappresentanza di una associazione aderente alla Federazione, la candidatura può essere presentata da un socio facente parte degli organi direttivi dell'Associazione rappresentata in sostituzione del Presidente, purché proposta dallo stesso Presidente con delega in forma scritta;

4. Gli Uffici della Federazione, sulla base delle candidature ricevute procedono alla compilazione degli elenchi dei candidati. Non oltre 10 (dieci) giorni prima della data fissata per le elezioni, gli elenchi dei candidati sono pubblicati presso la sezione del sito internet della federazione. Gli elenchi sono altresì affissi presso i locali dell'Assemblea, per tutta la sua durata;
5. Ai soggetti che non siano risultati in possesso dei requisiti di eleggibilità, gli uffici della Federazione, il medesimo giorno della pubblicazione degli elenchi comunicano per iscritto, via e-mail, i motivi dell'esclusione dagli elenchi predetti;
6. Entro due giorni dalla data di ricezione della comunicazione di esclusione, i soggetti esclusi possono presentare reclamo agli uffici stessi, i quali decidono, entro i successivi 3 giorni ;
7. La decisione è comunicata per iscritto all'interessato, via email, il giorno stesso in cui è presa. In caso di accoglimento del reclamo, gli uffici provvedono alla integrazione degli elenchi;
8. Il mancato rispetto dei termini per la presentazione delle candidature costituisce motivo di non ammissibilità delle candidature stesse.

Art. 3

Incompatibilità

1. Secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, dello Statuto, la carica di Presidente, Vice Presidente, nonché quella di Segretario Generale, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.
2. L'incompatibilità di cui al precedente comma 1 è estesa a tutti gli Organi previsti dal presente Statuto, nonché a quella di Segretario Generale, in caso di accesso o nomina di persone che non ricoprono già cariche all'interno degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di *Confcommercio Professioni*;
3. Ai sensi dell'art. 13, comma 5, ai fini della composizione degli Organi non vi è incompatibilità in caso di coincidenza tra la carica di

Presidente di un'Associazione/Federazione Nazionale di Professionisti e la carica di Presidente della *Confcommercio Professioni Territoriale*, ma in caso di elezione nel Consiglio questa avviene solo con riferimento ad una delle due cariche;

4. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dallo Statuto federale, ai sensi dell'art. 22, comma 4 dello Statuto federale;
5. La carica di componente il Collegio dei Probiviri è incompatibile con analoga carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema confederale, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dallo Statuto federale, ai sensi dell'art. 23, comma 3;
6. Non sussiste l'incompatibilità con le cariche attribuite in virtù di una rappresentanza istituzionalmente riconosciuta all'Associazione.

Art. 4

Legittimati a ricoprire cariche associative

1. Ai sensi dell'art 13 comma 6, dello Statuto federale, i componenti elettivi degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di *Confcommercio Professioni* sono professionisti che fanno parte del sistema associativo della Federazione di Settore, eletti nel rispetto delle disposizioni dello Statuto federale e di quello confederale, in regola con il pagamento delle quote associative deliberate, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso *Confcommercio Professioni*. Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale;
2. Ai sensi dell'art. 13, comma 7, possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie;

Art. 5

Schede elettorali

1. Le schede elettorali, di colore diverso per ciascuno degli Organi associativi di cui all'art. 1, comma 2 e comma 3, del presente Regolamento, sono del taglio di 1 (uno) voto. A ciascun componente con diritto di voto presente in Assemblea, ai sensi dell'art.14, comma 2, dello Statuto, verrà consegnata una scheda elettorale per ciascuno degli Organi associativi da eleggere;
2. In caso di elezione del Presidente da parte del Consiglio, la scheda sarà unica;
3. Ogni scheda elettorale reca l'indicazione dell'Organo associativo da eleggere. Le schede devono essere siglate dagli Uffici della Federazione.

Art. 6

Criteri per l'esercizio del voto

1. Il voto per eleggere ciascuno degli Organi associativi è segreto, a meno che l'Assemblea o il Consiglio in caso di elezione del Presidente decida a maggioranza un metodo di votazione diverso;
2. La votazione è unica per ciascuno degli Organi associativi da eleggere. Le schede votate, chiuse, devono essere inserite all'interno delle urne alla presenza del Presidente Assembleare o di un suo delegato;
3. Il voto si esprime validamente compilando la scheda elettorale con l'indicazione del cognome e del nome dei candidati prescelti, in numero non superiore al numero dei componenti dell'Organo associativo da eleggere;
4. Nel calcolo dei voti non si computano le schede non valide, gli astenuti e le schede completamente non compilate.

Art. 7

Spoglio delle schede e proclamazione degli eletti

1. Lo spoglio delle schede è effettuato dagli scrutatori nominati dall'Assemblea;
2. Per ciascun Organo associativo da eleggere è redatta la graduatoria dei

candidati che hanno riportato voti;

3. Nei limiti del numero dei componenti degli Organi associativi da eleggere e fermi restando i criteri di composizione di ciascun Organo, risultano eletti coloro che hanno ottenuto più voti ed in caso di parità, si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'associazione di appartenenza;
4. Qualora il numero degli eletti risulti inferiore al numero dei componenti dell'Organo associativo da eleggere, si procederà a nuove elezioni per l'integrazione del numero dei componenti mancanti in un momento successivo secondo quanto previsto dall'art. 30, comma 2 dello Statuto;
5. I risultati delle votazioni, con l'indicazione dei voti riportati da ciascun candidato, sono resi noti all'Assemblea e al Consiglio che procedono alla proclamazione degli eletti.

Art. 8

Disposizioni finali e di coordinamento

1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio in data 14 giugno 2024 e dall'Assemblea in data 14 giugno 2024 entra in vigore in occasione del primo rinnovo degli Organi sociali successivo alla data della sua approvazione e sostituisce integralmente ogni precedente formulazione;
2. Il presente regolamento sarà depositato e consultabile presso la sede della Federazione e pubblicato sul sito www.confcommercioprofessioni.it;
3. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento allo Statuto di cui il regolamento costituisce attuazione.